



INVIO TRAMITE P.E.C.

Sulmona, li

SPETT.LE COMUNE DI SULMONA

4° RIPARTIZIONE - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ALLA C.A. DELLA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. BARBARA D'APRILE

OGGETTO: DITTA COGES S.P.A. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Progetto di Variante Sostanziale dell'A.I.A. n.9/11 del 9/12/2011 dell'impianto di gestione rifiuti in località Noce Mattei nel Comune di Sulmona (AQ).

VALUTAZIONE DI INCIDENZA EX ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II. RELAZIONE DI SCREENING. RILASCIO PARERE.

In esito all'istanza prot.n.1759/BD del 15.01.2021 acquisita al prot.n.766 del 15.01.2021, inerente il parere sulla valutazione di incidenza ambientale dell'intervento specificato in oggetto, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394, Legge quadro sulle aree protette e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- visto il Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -Serie generale-, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 del 01.07.2010;
- vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018 con la quale viene nominato Direttore F.F. il Dott. Luciano Di Martino e le successive proroghe dell'incarico di cui alle Delibere di Consiglio Direttivo n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25 luglio 2019;
- visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm. e ii.;
- vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n.11 "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti" così come modificata e integrata dalla L.R. n. 26/2003;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza prot.n.1759 del 15.01.2021 acquisita al prot.n.766 del 15.01.2021 formulata dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Barbara D'APRILE, inerente La relazione di screening preliminare per la valutazione di incidenza ambientale ex art.5 del D.P.R. 357/97, relativo all'intervento in oggetto;
- vista la documentazione reperita sul portale web "Sportello Ambiente" della Regione Abruzzo relativa al "Progetto Variante Sostanziale dell'A.I.A. n.9/11 del 09.12.2011";
- verificato che il progetto in oggetto ricade all'interno della fascia di 2 km dal perimetro delle aree di Natura 2000 (sito di interesse comunitario SIC IT7140203 "Maiella" ai sensi della Direttiva 92/43/CE e zona di protezione speciale IT7140129 "Parco Nazionale della Maiella" ai sensi della Direttiva 2009/147/CE), all'interno della quale il Piano Regionale di Gestione Rifiuti prevede di un criterio "penalizzante" che richiede il pronunciamento dell'autorità competente sulla necessità di attivazione della procedura di incidenza ambientale;
- valutato che il summenzionato documento di screening per la valutazione di incidenza risulta carente di alcune informazioni necessarie all'avvio dell'istruttoria di che trattasi, in particolare per la parte inerente l'analisi della potenziale incidenza ambientale sulle specie e sugli habitat tutelati ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE;
- verificato che, per quanto ribadito al punto precedente, la documentazione inoltrata non risulta idonea all'individuazione e alla valutazione dei principali effetti che il

Sede Legale

Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (Ch)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese
Via Badia, 28
67039 Sulmona (Aq)
Tel. 0864.257.01
Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it

pec:

parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

progetto può comportare sui sopramenzionati siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, alla definizione delle eventuali misure di mitigazione o compensazione, alla descrizione delle relative attività di monitoraggio;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, avendo esaminato la relazione di screening inoltrata si osserva quanto di seguito riportato.

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Si premette che, in generale, impianti della tipologia in questione, esplicano potenziali ripercussioni negative sul paesaggio, sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.) ma anche, ed in particolare, sulla componente faunistica, tanto che, storicamente, l'approccio precauzionale generalizzato definito dalla Legge 394/91, Legge quadro sulle aree protette, ai sensi dell'art.11, c.3, lett. b), prevede il divieto di *"apertura e l'esercizio di discariche in quanto ritenute attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati"*.

Divieto richiamato successivamente dalle "Misure di conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 dell'Abruzzo" approvate con D.G.R n. 877 del 27/12/2016 in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del D.M. del MATTM n.184 del 17/10/2007 e s.m.i.

Per quel che concerne l'impianto in questione, al di là della sua specifica collocazione territoriale (di fatto esterna al territorio di competenza di questo Ente Parco), si ritiene che gli interventi previsti risultino nel complesso tesi ad una razionalizzazione dell'impianto e certamente finalizzati ad una generale implementazione del processo di gestione e smaltimento dei rifiuti, sia dal punto di vista del trattamento che dal punto di vista del definitivo stoccaggio (introduzione linea di recupero, incremento della potenzialità in ingresso all'impianto TMB, innalzando la quota media finale di abbancamento dei rifiuti, ecc.). Il tutto senza prevedere ulteriori ampliamenti di superficie dell'impianto esistente.

Espletata questa doverosa premessa si rileva, altresì, che per contro lo studio prodotto, configurandosi come una *"relazione di screening"*, considera solo marginalmente la potenziale incidenza su specie e habitat comunitari scaturente dall'impianto e dalle attività in esso espletate. Conseguentemente non tiene pienamente conto delle relazioni esistenti tra la potenziale incidenza e gli obiettivi di conservazione prefissati per i siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Si rammenti, a tal proposito, che oltre alla richiamata normativa di settore prevista dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, che prevede la verifica di assoggettabilità alla V.Inc.A. per impianti *"all'interno della fascia di 2 km dal limite di Siti Natura 2000"*, va, altresì, considerato l'impianto normativo originario della Direttiva 92/43/CE *"Habitat"* che all'art.6.3 rivolge esplicitamente la sua attenzione a quei *"P/P/P/I/A"* esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione appropriata in quanto viene plausibilmente a svilupparsi un'incidenza significativa sulle emergenze ecosistemiche presenti nel sito stesso.

2. Osservazioni sulle componenti geologiche e idrologiche

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e idrogeologici, si concorda con quanto espresso nella relazione specialistica allegata al progetto di *"Variante sostanziale dell'A.I.A. N.9/11 del 9/12/2011"* reperita sul portale web *"Sportello Ambiente"* della Regione Abruzzo a firma della Dott. Geol. Catia Di Nisio che evidenzia i seguenti aspetti:

- *"presenza di una falda nei primi 25 m dal p.c. in presenza di terreni che hanno, entro questa profondità, valori di permeabilità medio-alti e questo determina una vulnerabilità elevata, come riportato anche nello studio, a scala regionale, della Regione Abruzzo; è pertanto necessario che le superfici dell'impianto siano perfettamente impermeabilizzate e che sia tenuto in perfetto stato di servizio il sistema di raccolta e*



smaltimento delle acque di ruscellamento. È, altresì, indispensabile, come da norma, il monitoraggio della qualità delle acque all'interno dei piezometri soprattutto in relazione alla presenza del corpo di discarica che rappresenta inequivocabilmente l'elemento di maggiore rischio.”;

- “elevata sismicità dell'area con una stratigrafia che localmente può determinare effetti di amplificazione locale. A tal proposito eventuali interventi costruttivi è auspicabile siano progettati sulla base di spettri sito-specifici ottenuti attraverso uno studio di Risposta sismica locale (RSL)”

Tale relazione asserisce inoltre, spiegandone i motivi, che:

- *“Non esistono collegamenti diretti tra la porzione superficiale e il bedrock calcareo all'interno del quale è presente la falda di base, di importanza regionale. Tale falda, vista la ricostruzione stratigrafica effettuata, risulta confinata superiormente da un consistente spessore di materiale a bassa permeabilità di natura argillosa che la isola dalle locali falde sospese contenute all'interno del sovrastante deposito fluviale”*

3. Osservazioni sulla componente faunistica

La componente faunistica è certamente quella potenzialmente più interessata dalle attività svolte nell'impianto in questione. Rispetto a tale componente si ritiene opportuno addurre le seguenti osservazioni.

a. Recinzione dell'area di pertinenza dell'impianto

Si rammenta, a titolo di esempio, che negli anni passati al fine di mitigare il rischio di ibridazione tra cane e individui di lupo, proprio nell'area dell'impianto COGESA, il personale tecnico di questo Ente Parco ha posto in essere diverse sessioni di cattura e sterilizzazione dei cani vaganti che regolarmente stanziavano nella discarica. Si ritiene doveroso specificare che la gestione del randagismo canino non risulta in capo alla Ditta in oggetto. Va, però, evidenziata la necessità di mantenere integra e funzionale la recinzione dell'area dell'impianto al fine proprio di impedire qualsiasi tipo di accesso all'area. Come noto, storicamente, le aree in cui avviene lo stoccaggio (soprattutto illegale) di rifiuti hanno da sempre rappresentato una potenziale forzante per la coesistenza di specie selvatiche con altre sinantropiche. Questi contesti, in particolare nel caso del Lupo, determinano pericolosi fenomeni di abitudine della specie a fonti trofiche di origine antropica, con tutti i problemi e le criticità che ne possono conseguire e rappresentano una forzante per l'ibridazione della specie che ad oggi viene riconosciuta come la principale minaccia alla sua conservazione.

Per tale ragione, oltre alla verifica della corretta funzionalità della recinzione e della sua puntuale manutenzione, risulta necessario anche prevenire o disincentivare il permanere di cani vaganti nell'area limitrofa (seppur esterna) all'impianto, azione, questa, tra l'altro afferente alla prevenzione di rischi reali per le popolazioni umane.

b. Deposito non protetto di rifiuti

Il deposito non protetto dei rifiuti per tempi prolungati funge da attrattore per diversi gruppi faunistici (uccelli, micromammiferi, mustelidi, roditori ecc.) e dà la possibilità a questi di poter accedere nell'area dell'impianto in cerca di risorse trofiche. Pur constatando che negli ultimi decenni tale fenomeno risulta attenuato grazie soprattutto alla differenziazione dei rifiuti e alla contestuale eliminazione della frazione organica, risulta doveroso evidenziare e segnalare tale problematica che indirettamente potrebbe interessare diverse tipologie faunistiche.

c. Uso di rodenticidi

L'eventuale uso di rodenticidi per prevenire il proliferare di roditori nell'area dell'impianto può potenzialmente rappresentare una minaccia per numerose specie faunistiche. Come

noto tale minaccia viene ad esplicarsi sia in modo diretto, se ingeriti direttamente dalla specie in questione, sia per via indiretta mediante il fenomeno della biomagnificazione. Stante la vicinanza dell'impianto in questione con i Siti Natura 2000 è plausibile ipotizzare che sussista un rischio reale e concreto rispetto all'utilizzo di tali dissuasori. Per tal ragione se ne richiede un utilizzo oculato e controllato.

4. Osservazioni sul potenziale impatto odorigeno

Si condivide la prescrizione riportata nel giudizio n.3312 del 17.12.2020 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR-VIA) con il quale si evidenzia la necessità di produrre *"approfondimenti rispetto alle emissioni in atmosfera con uno studio del potenziale impatto odorigeno, una valutazione dell'impatto derivante dall'eventuale aumento del traffico nonché una valutazione più approfondita dell'impatto sulla qualità dell'aria dovuto all'incremento delle emissioni in atmosfera (es. linea del CSS, triturazione del legno, ecc.)."*

A titolo di completezza, va evidenziato che questo Ente ha ricevuto in più occasioni segnalazioni da parte di escursionisti in particolare lungo il *"Cammino di Celestino"* rispetto a olezzi e cattivi odori provenienti dall'impianto.

Per quanto esposto, esaminata la documentazione tecnico-progettuale richiamata nelle premesse e considerate le osservazioni di cui sopra, questo scrivente Ente Parco ritiene opportuno che si proceda con la fase relativa al Livello 2 di Valutazione appropriata. Si resta, dunque, in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi della procedura di valutazione in oggetto.

Tanto si comunica per quanto di competenza di questo Ente Parco.

Si porgono distinti saluti.

Gabriele SANTUCCI

I tecnici istruttori

Dott. Geol. Elena LIBERATOSCIOLI

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luciano DI MARTINO



Dott. Mariano SPERA

Dott. Antonio ANTONUCCI

IL DIRETTORE F.F.
Dott. Luciano DI MARTINO



08 febbraio 2021
Y:\-Pos.
3.1\0_COMUN\Sulmo
na\COGESAI\Prot.n.20
210115-766 E_Parere
VincA\VA_Rilascio
parere.doc